

Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T. csd. “Testamento biologico”)

La legge **22 dicembre 2017, n. 219**, entrata in vigore il giorno 31 gennaio 2018, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

Aspetti applicativi:

Art. 1 Consenso / rifiuto degli accertamenti / trattamenti

- Il paziente può rifiutare in tutto o in parte di essere informato.

Può indicare i familiari o un persona di fiducia incaricati di ricevere le informazioni e di esprimere il consenso in sua vece.

Il rifiuto alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono da registrare nella documentazione sanitaria.

- Il consenso è da acquisire per iscritto o con videoregistrazione.

Per le persone disabili sono da impiegare gli eventuali dispositivi che consentano di comunicare.

- Qualsiasi persona maggiorenne e capace di provvedere ai propri interessi può rifiutare, revocare il consenso o richiedere d'interrompere qualsiasi accertamento o trattamento, comprese l'idratazione e la nutrizione artificiali; quindi, il paziente può non solo rifiutare l'inizio di un trattamento, ma anche richiedere l'interruzione di un trattamento in corso.

- Qualora si tratti di un trattamento necessario per la sopravvivenza, si devono:
 - prospettare al paziente (e ai suoi familiari, se egli lo consente) le conseguenze di tali scelte;
 - presentare le eventuali alternative (se disponibili);
 - promuovere azioni (non rifiutate) di supporto al paziente, anche avvalendosi di consulenze psicologiche.

- Il rifiuto/revoca del consenso/richiesta d'interruzione è da registrare nella documentazione sanitaria.
- I Sanitari devono rispettare le volontà dei pazienti e nel fare ciò sono esenti da responsabilità civile e penale.
- I pazienti non possono esigere trattamenti contrari alla legge, alla deontologia e alle buone pratiche clinico-assistenziali.
- Anche nelle situazioni d'urgenza/emergenza, quando il paziente è in grado di esprimere la propria volontà, questa deve essere rispettata.

Art. 2 Terapia del dolore - Divieto di ostinazione delle cure - Dignità del fine vita

Nei casi di sofferenze refrattarie ai trattamenti, con il consenso del paziente si può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua.

Art. 3 Minori e Incapaci

- Anche i minori e gli incapaci devono essere informati sugli accertamenti/trattamenti indicati in funzione delle possibilità di comprensione.

Si deve tenere in conto anche la loro volontà, oltre a quella dei loro legali rappresentanti, nel rispetto della dignità del minore/incapace.

Salvo eventuali disposizioni anticipate di trattamento (art. 4), qualora i legali rappresentanti rifiutino degli accertamenti/trattamenti ritenuti appropriati, la decisione è da rimettere al Giudice Tutelare.

Art. 4 Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

- Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può esprimere in via anticipata le proprie volontà di consenso/rifiuto di accertamenti/trattamenti.
- Può nominare, per iscritto, un fiduciario, anch'egli maggiorenne e capace di intendere e di volere, che lo rappresenti nelle relazioni coi Sanitari e le strutture sanitarie.
- In caso di rinuncia/incapacità/morte del fiduciario, le volontà espresse nelle DAT mantengono efficacia.
- Le DAT sono "disposizioni" e non semplici "dichiarazioni" e devono essere rispettate. Possono essere disattese solo qualora:
 - appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente: vale a dire qualora il paziente non si riferisca nelle DAT al tipo di condizione nella quale si trovi poi in concreto a versare;
 - siano divenute nel frattempo disponibili delle terapie che il paziente non poteva prevedere all'atto della sottoscrizione delle DAT, capaci di offrire possibilità concrete di miglioramento delle condizioni di vita.
- Per eventuali conflitti tra fiduciario e Sanitari ci si deve rimettere al Giudice Tutelare.
- Le DAT sono da esprimere per iscritto con:
 - atto pubblico (redatto da un Notaio);
 - scrittura privata autenticata (vale a dire sottoscritta alla presenza di un Pubblico Ufficiale che, previo accertamento, attesti l'identità della persona che sottoscrive);
 - scrittura privata consegnata personalmente dal paziente presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di residenza.
- La legge prevede anche la possibilità per le Regioni di regolamentare l'eventuale deposito delle DAT presso le strutture sanitarie e l'inserimento di una copia delle stesse nel fascicolo sanitario elettronico (FSE): per tali modalità occorrerà attendere le eventuali disposizioni della Regione Lombardia.
- Qualora il paziente non sia in grado di produrre le DAT per iscritto, può ricorrere a videoregistrazione o dispositivi che consentano di comunicare;
- Possono essere revocate dal paziente, con le stesse modalità di produzione.
- Nei casi di urgenza/emergenza possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

Art. 5 Pianificazione condivisa delle cure

Per le patologie croniche e invalidanti o inarrestabili a prognosi infausta, può essere concordata tra pazienti e sanitari una pianificazione delle cure, da rispettare anche qualora il paziente divenga non più in grado di manifestare la propria volontà.

Nella pianificazione delle cure, come nelle DAT, il paziente può indicare un fiduciario.

La pianificazione è da esprimere per iscritto o, per i soggetti che non ne abbiano la possibilità, con videoregistrazioni o ausili.

Art. 6 Disposizione transitoria

Hanno efficacia di DAT i documenti con espressioni di volontà prodotti prima del 31.1.2018 e depositati presso il Comune di residenza o presso un Notaio.

Art. 8 Relazioni annuali

L'attuazione della legge è soggetta a verifiche annuali da parte del Ministero della Salute.